

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 20-06-19

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALTIDONA ED IL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno alle ore 21:15, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MATRICARDI DANIEL	P	SPACCAPANICCIA PIERO	P
EUSEBI MASSIMILIANO	P	ERCOLI MASSIMO	P
CAPRIOTTI MAICOL	P	Breccia Mirella	P
COCCI GRAZIELLA	P	SIMONELLA MICHELE	P
ANGELICI GIOVANNA	P	CANNELLA MICHELE	P
TASSOTTI RAFFAELE	P		

risultano presenti e assenti gli assessori:

LEONARDI SAMUELE	P
SPECA DANIELA	P

Assegnati n. 11 In carica n. 11 presenti n. 11 assenti n. 0.

Assiste in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Pasqualini Stefania

Assume la presidenza il Signor **MATRICARDI DANIEL** in qualità di Sindaco

Constatata la legalità della seduta, Il Presidente, dichiara aperta la stessa, ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SPACCAPANICCIA PIERO

ERCOLI MASSIMO

CANNELLA MICHELE

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO SEGRETERIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : DANIEL MATRICARDI.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALTIDONA ED IL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L-D.LGS. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che l'esperienza maturata in questi anni risulta essere positiva in quanto, pur ridimensionando la presenza temporale del segretario comunale in sede, sono stati perseguiti e raggiunti gli obiettivi di efficienza dell'attività amministrativa dell'ente e di risparmio della spesa;

Dato atto pertanto che i Sindaci dei Comuni di Altidona e Montalto delle Marche, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la sede di segreteria, avvalendosi di una figura che conosca le realtà territoriale dei due Comuni;

Ritenuto pertanto opportuno approvare la prosecuzione del servizio mediante approvazione della convenzione di segreteria tra i comuni di Altidona capofila, e Montalto delle Marche per il periodo 01/07/2019 ovvero dalla data di presa servizio del segretario titolare e fino al 30 giugno 2023;

Richiamati gli articoli 98 e 30 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 20-06-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;

VISTI i pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

Esaurita la discussione si passa alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: voti favorevoli n.11 astenuti n.// contrari n.// su n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- approvare la gestione in convenzione del servizio di segreteria, tra i comuni di Altidona e Montalto delle Marche per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2023;

- di dare atto che il segretario comunale presterà servizio in ciascun Comune per 18 ore settimanali, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati dall'Amministrazione;

- approvare lo schema di convenzione per il servizio segreteria tra i comuni di Altidona e Montalto delle Marche, allegato alla presente proposta;

- trasmettere copia del presente atto, successivamente alla sua esecutività alla Sezione Regionale Marche della Ex Agenzia Segretari Comunali per gli ulteriori adempimenti di competenza nonché al comune interessato alla convenzione;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione, dal seguente esito: voti favorevoli n.11 astenuti n. // contrari n. // su n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgvo 267/00.



COMUNE DI ALTIDONA



COMUNE DI MONTALTO DELLE

MARCHE

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 267 DEL 18.08.2000, NONCHE' DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 04.12.1997 N. 465, PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ALTIDONA E MONTALTO DELLE MARCHE.

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di giugno tra il Comune di Altidona C.F. 81000890442 legalmente rappresentato dal Sindaco Porrà Giuliana, il Comune di Montalto delle Marche, C.F. 80000490443 legalmente rappresentato dal Sindaco Matricardi Daniel, i quali dichiarano di agire in nome, per conto e nell'interesse degli Enti che rappresentano, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L-D.Lgs. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- Che l'Amministrazione Comunale di Altidona con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del ...06.2019 esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del ...06.2019 esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997.

**ART. 1
OGGETTO E FINE**

I Comuni di Altidona (Provincia di Fermo) e Montalto delle Marche (Provincia di Ascoli Piceno) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Altidona assume la veste di Comune capo convenzione e nello stesso viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato.

**ART. 3
NORMA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il Sindaco del Comune di Altidona è titolare della competenza per la nomina o per la revoca del Segretario Comunale nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgvo 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 465/1997.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

La nomina dovrà essere effettuata dal Sindaco del Comune di Altidona d'intesa con il Sindaco del Comune di Montalto delle Marche

**ART. 4
MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni di Altidona, Montalto delle Marche prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti due gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario unico della convenzione. Il Sindaco del Comune Capo-Convenzione provvederà di volta in volta ad individuarlo tra i Vicesegretari degli Enti facenti parte della Convenzione. Il vicesegretario nominato per il periodo dell'incarico di reggenza o supplenza viene considerato vicesegretario unico e pertanto svolgerà servizio in tutti i comuni della convenzione".

Il Vice Segretario svolgerà le funzioni del segretario:

- con incarico di supplenza nei casi di assenza o impedimento del segretario titolare, disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal CCNL del 16/01/2001 e dalla Deliberazione n. 274 del 06/09/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- con incarico di reggenza, per un massimo di 120 giorni, in caso di vacanza della sede di segreteria.

Nel caso in cui il vicesegretario non possa svolgere l'incarico di reggenza o di supplenza, verrà incaricato un segretario in disponibilità iscritto all'Albo dei Segretari delle Marche.

**ART. 5
ORARIO DI LAVORO**

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno pertanto articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionali alla dimensione degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, dello spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- A carico del Comune di Altidona per 18/36
- A carico del Comune di Montalto delle Marche per 18/36

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Altidona e Montalto delle Marche e il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Montalto delle Marche, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati a carico degli enti in parti uguali le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano inoltre a carico dei singoli Comuni il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Montalto delle Marche, il rimborso delle spese di viaggio sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio saranno a carico dei Comuni di Montalto delle Marche e Campofilone, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

ART. 7 FORMA DI CONSULATAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo

con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di mesi trentasei a partire dal 1 Luglio 2019 ovvero dalla data di presa servizio del segretario titolare e fino al 30 Giugno 2023.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- A) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da ambedue le Amministrazioni Comunali;
- B) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 60 giorni;
- C) Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per uguale periodo e/o periodo da concordare.

ART. 9 CLASSE DELLE CONVENZIONE

La popolazione complessiva al 31/12/18 è di 5538 abitanti, come di seguito ripartita in base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
ALTIDONA	3501	III
MONTALTO DELLE MARCHE	2037	IV

Ai sensi della vigente normativa in materia di classificazione delle sedi di segreteria ai fini dell'assegnazione del segretario titolare, all'attribuzione della classe demografica di appartenenza, provvederà la Prefettura UTIG di Ancona Albo Segretari Comunali delle Marche, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

ART. 10 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Marche, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Altidona li .../06/2019

IL SINDACO DEL COMUNE DI ALTIDONA
Porrà Giuliana

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Matricardi Daniel

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE
F.to MATRICARDI DANIEL

N. 469
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 25-06-19 al 10-07-19

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 25-06-19

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 25-06-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)